

**COMUNE DI
TENERO-CONTRA**



**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LA LOTTA
ALLA PALMA DI FORTUNE**



Ordinanza Municipale concernente la lotta alla Palma di Fortune

IL MUNICIPIO DI TENERO-CONTRA

richiamati

- l'art. 192 LOC;
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);
- l'Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (OEDA)

ordina:

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza ha quale scopo la lotta contro la "Trachycarpus fortunei" (di seguito "Palma di Fortune") sul territorio comunale, una specie vegetale con una notevole capacità riproduttiva che potrebbe compromettere l'integrità degli ambienti naturali, sia pregiati che comuni.

Art. 2 Definizione

La Palma di Fortune è un organismo alloctono invasivo ai sensi dell'OEDA e del relativo allegato 2.2, per la cui messa in commercio ai fini dell'utilizzazione diretta nell'ambiente è vietata.

Art. 3 Provvedimenti

¹ Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta tramite i propri Servizi provvedimenti puntuali, anche a titolo preventivo, al fine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza.

² In tale ambito, esso effettua tramite i propri Servizi e avvalendosi della collaborazione di ditte esterne specializzate, la valutazione della problematica, la determinazione delle necessarie misure e, se del caso, la messa in campo di provvedimenti mirati.

³ Al privato è fatto obbligo di eseguire annualmente la manutenzione delle proprie palme tramite il taglio delle infiorescenze prima della fruttificazione e il corretto smaltimento degli scarti. Nel caso d'impedimento nella rimozione delle infiorescenze, la palma dev'essere abbattuta.

⁴ Al privato specificatamente individuato che omette l'obbligo di regolare mondatare delle infiorescenze viene notificata l'ingiunzione di eseguire, a proprie spese, i necessari provvedimenti volti a contrastare la diffusione della palma. In caso di ripetuta inadempienza, dopo diffida, il Municipio si riserva il diritto d'intraprendere provvedimenti sanzionatori proporzionati alla gravità.

⁵ In casi particolari, giustificati da motivi tecnici, organizzativi e di coordinamento, il Municipio può far eseguire i necessari trattamenti, previa comunicazione ai privati interessati e riservata la loro partecipazione alle spese.

Art. 4 Divieti

È vietato lo smaltimento delle parti fruttifere nel compostaggio domestico.

Art. 5 Sanzioni

¹ Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa fino a CHF 10'000.00 ai sensi degli artt. 145e segg. LOC, riservate le Leggi speciali.

² Gli ordini emanati dal Municipio o da altri Servizi comunali possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'art. 292 CPS.

³ È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione federale e cantonale.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC.

PER IL MUNICIPIO DI TENERO-CONTRA

Il Sindaco:

Il Segretario:

f.to Graziano Crugnola

f.to Nicola Varetta

Tenero, 15.04.2026

Approvata con risoluzione municipale n. 216 del 07.04.2026

Pubblicata agli albi comunali dal 15.04.2026 al 15.05.2026